

r. Ricorso contro gli atti d'appalto

È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

Bellinzona, 31 maggio 2019

Domanda intesa a prorogare l'obbligatorietà generale a livello cantonale per il contratto collettivo di lavoro dei giardinieri, comprese alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2022

Le Associazioni contraenti, Jardin Suisse sezione Ticino da una parte e l'Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST) dall'altra, con domanda del 15 febbraio 2019 chiedono di prorogare il conferimento a livello cantonale dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo dei giardinieri, compresa una modifica contrattuale e una modifica all'appendice 2, qui di seguito riportate, fino al 30 giugno 2022.

Art. 45.7

45.7 Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
- procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull'applicazione del CCL;
- fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
- incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
- risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull'interpretazione del CCL;
- applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di fr. 10'000.-;
- (...)
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale a persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.

Appendice 2

REGOLAMENTAZIONE SALARI MINIMI (...)

	Stipendio minimo	Costruzione e manutenzione		Vivaista		Produzione	
		mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
A.	Capo giardiniere (due attestati federali superiori)	5'150.-		5'150.-		5'150.-	
B.	Capo giardiniere (un attestato federale superiore)	4'651.-		4'651.-		4'651.-	
C.	Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno dopo apprendistato	4'273.-	24.25	4'273.-	23.67	4'120.-	22.82
D.	Giardiniere AFC 1° anno dopo l'apprendistato 2° anno dopo l'apprendistato 3° anno dopo l'apprendistato	3'631.- 3'845.- 4'059.-	20.61 21.82 23.03	3'631.- 3'845.- 4'059.-	20.11 21.30 22.48	3'631.- 3'845.- 4'059.-	20.11 21.30 22.48
E.	* Giardiniere con CFP 1° anno dopo l'apprendistato 2° anno dopo l'apprendistato 3° anno dopo l'apprendistato 4° anno dopo l'apprendistato	2'000.- 2'500.- 3'100.- 3'850.-	11.35 14.19 17.59 21.85	2'000.- 2'500.- 3'100.- 3'800.-	11.08 13.85 17.17 21.05	2'000.- 2'500.- 3'100.- 3'800.-	11.08 13.85 17.17 21.05
F.	Aiuto giardiniere con esperienza	3'815.-	21.65	3'790.-	21.00	3'790.-	21.00
G.	Aiuto giardiniere	3'560.-	20.20	3'560.-	19.72	3'560.-	19.72
H.	Aiuto temporaneo				18.82		18.82

* in questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale.

A. Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere i due attestati federali superiori in manutenzione del verde e costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile.

- B. Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere uno dei due attestati federali superiori in manutenzione del verde o costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile.
- C. Sono considerati giardinieri qualificati, con esperienza quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera o che dia-no prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti. I giardinieri con AFC che entrano nel 4° anno dopo l'apprendistato devono essere inseriti in questa categoria.
- D. Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi tre anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento dell'attestato AFC.
- E. Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi quattro anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento del certificato CFP
- F. Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività nella professione.
- G. Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell'esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
- H. Aiuto temporaneo: questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. (...)

Campo d'applicazione

1. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
 - A. alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini;
 - B. a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A, indipendentemente dal tipo di retribuzione, a eccezione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo, del personale di pulizia, del personale tecnico non direttamente impiegato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri e degli apprendisti.

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 31 maggio 2019

Dipartimento delle finanze e
dell'economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro, Bellinzona